

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 23/03/2007  
modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 24/01/2013  
modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 10.05.2013

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Mezzani, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche.

## **Art. 3 Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mezzani, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Art. 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917).

#### **Art. 5 Variazione dell'aliquota**

1. A partire dal 1° gennaio 2013 è disposta una variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF differenziandola progressivamente secondo i seguenti scaglioni di reddito:

Reddito imponibile fino a 15000 Euro	0,40%
Reddito imponibile oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	0,50%
Reddito imponibile oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	0,60%
Reddito imponibile oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	0,70%
Reddito imponibile oltre 75.000 Euro	0,70%

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite e con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà per la quantificazione dell'acconto l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

#### **Art. 6 Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'acconto è trattenuto dai sostituti d'imposta in numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo e fino a novembre. Il saldo è trattenuto all'atto delle operazioni di conguaglio in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le ritenute sono state effettuate e non oltre alle ritenute versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è dovuta in una unica soluzione.

### **Art. 6 BIS - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €. 8.500,00.

### **Art. 7 Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.